

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

LEGITTIMAZIONE DEL  
 FALLITO NELLA INERZIA  
 DEL CURATORE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Rosario	DE MUSIS	- Presidente -	R.G.N. 30944/02
Dott. Donato	PLENTEDA	- Rel. Consigliere -	
Dott. Walter	CELENTANO	- Consigliere -	Cron. 292
Dott. Salvatore	SALVAGO	- Consigliere -	Rep. 38
Dott. Fabrizio	FORTE	- Consigliere -	Ud.10/11/04

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

ADREANI GIORGIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR,  
 presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,  
 rappresentato e difeso dagli avvocati PIERINO GRAZIANI,  
 UGO MARIA CALO', giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

ELEX SPA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1441/02 della Corte d'Appello di  
 MILANO, depositata il 04/06/02;

2004 udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
 2339 udienza del 10/11/2004 dal Consigliere Dott. Donato



PLENTEDA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità o rigetto del ricorso.

#### Svolgimento del processo

Lucchi Luigina Anna convenne con atto 16.1.1991 dinanzi al Tribunale di Milano Adreani Giorgio e chiese che fosse dichiarato risoluto, per suo inadempimento, il contratto 3.12.1987 con cui gli aveva venduto un immobile in Cernusco sul Naviglio, costituito da un fabbricato a tre piani con giardino, e fosse accertato che la proprietà del bene era della società Elex s.p.a., con condanna dell'Adreani al rilascio del bene, al risarcimento del danno e al pagamento delle spese del processo.

Il convenuto resistette alla domanda e il processo si interruppe a seguito del suo fallimento.

Una volta riassunto nei confronti del curatore, intervenne la soc. Elex s.p.a. e il tribunale con sentenza 22.11.1999 dichiarò il contratto risoluto per inadempimento dell'Adreani e improcedibili le domande di rilascio e di risarcimento del danno; respinse quella di declaratoria della proprietà della soc. Elex.

La sentenza fu appellata dall'Adreani e la Corte di Appello di Milano, nella contumacia della Lucchi, ha



dichiarato inammissibile la impugnazione con decisione del 4.6.2002.

Essa ha ritenuto che, pur essendo legittimato attivamente l'Adreani, a fronte della inerzia della curatela, la circostanza che la sua legittimazione fosse suppletiva la rendeva non autonoma ed impediva al fallito di invocare in proprio favore una decorrenza del termine di decadenza diversa da quella della curatela; sicché nessuna rilevanza aveva avuto il fatto che la sentenza non fosse stata notificata al suo domicilio.

E poiché la decisione di primo grado era stata notificata alla curatela il 4.4.2000, l'appello, notificato il 6.6.2000 era in ammissibile.

Propone ricorso per cassazione Adreani Giorgio; non ha svolto difese l'intimata soc. Elex.

#### Motivi della decisione

Con unico motivo il ricorrente lamenta che non si sia considerato che la sentenza di primo grado era stata notificata anche a lui, che aveva proposto appello nei termini; e aggiunge " è pur vero che la notifica al curatore ha sortito l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza, ma è anche vero che, come sostiene la Corte, Adreani Giorgio ha una natura suppletiva nella legittimazione attiva ed essendogli stata notificata la sentenza ha rettamente impugnato la stessa nei ter-



mini previsti dal codice di procedura civile".

Il ricorso non può trovare accoglimento.

La corte di merito ha correttamente rilevato che, pur quando il fallito recuperi la legittimazione processuale in ordine a situazioni per le quali il curatore sia rimasto inerte, essa, essendo sostitutiva e non autonoma, non gli consente di invocare una decorrenza dei termini di decadenza, con riguardo alla impugnazione della sentenza resa nei confronti della curatela fallimentare, diversa da quella che opera nei riguardi di quest'ultima; con l'effetto che non assume rilievo la circostanza che la sentenza non sia mai stata notificata al domicilio del fallito, decorrendo quel termine dalla data di notifica al curatore.

Deduce il ricorrente che la decisione di primo grado era stata anche a lui personalmente notificata e che l'appello egli aveva proposto nei termini di legge; e tanto gioverebbe a ritenerlo rituale.

La tesi non ha però alcun pregio.

Posto che la legittimazione processuale del fallito trova esclusivo fondamento nella inerzia degli organi della procedura concorsuale (Cass.5028/2000; 5238/1999; 10146/1998; 9456/1997; 10957/1994; 8860/1994; 8157/1992), è del tutto indifferente che la sentenza che il fallito ha impugnato sia stata anche a lui no-

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



tificata, oltrechè al curatore, poiché, essendo quest'ultimo l'unico soggetto processualmente legittimato a riceverla, il termine previsto dall'art.325 c.p.c. non può che avere una unica decorrenza, al di là delle iniziative che detto organo abbia ritenuto di assumere in seguito.

Per sostenere il contrario occorrerebbe ipotizzare una pluralità di parti processuali, tutte e nello stesso tempo abilitate a ricevere la notificazione, fattispecie che, invece, è mancata, avendo il fallito recuperato solo ex post, a seguito del disinteresse manifestato dal curatore verso la vicenda processuale che aveva interessato la massa concorsuale - tanto da avere determinato la riassunzione del processo nei confronti della curatela fallimentare - la capacità di stare in giudizio, perduta con la sentenza dichiarativa di fallimento; sicché, essendo tale capacità vicaria e suppletiva ed essendo sopravvenuta per un evento maturato successivamente all'inizio del termine per impugnare; e potendo, inoltre, il fallito assumere la veste di parte processuale, solo una volta che il curatore l'abbia dismessa, nessun termine può essere configurato diverso da quello apertosi con la notificazione fatta a quest'ultimo.

Il ricorso va dunque respinto e nulla va disposto



con riguardo alle spese del processo in difetto di attività difensiva dell'intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Roma 10.11.2004

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Donato Plenteda

Rosario De Misis

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Deposizione

10 GEN 2005

IL CANCELLIERE

CANCELLIERE  
Andrea Bianchi